CAMERA DEI DEPUTATI N. 1181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Norme per l'applicazione del segreto fino alla richiesta di rinvio a giudizio

Presentata il 2 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta mira a riportare nei limiti di una corretta e civile area di compatibilità costituzionale il fenomeno ormai dilagante della deleteria pubblicità scandalistica di notizie processuali, a tutto danno della onorabilità familiare e sociale di persone che l'articolo 27 della Costituzione considera non colpevoli sino a condanna definitiva.

Non v'è dubbio che l'equilibrio teorico-concettuale dei princìpi costituzionali della libertà di stampa (articolo 21) e della considerazione di non colpevolezza dell'imputato (articolo 27) nella pratica attuazione si sia risolto a tutto danno del secondo con l'assoluta egemonia del primo. Rinnegando totalmente la ragione dell'attesa della condanna definitiva dell'imputato, la notizia di un inizio di procedimento penale – tanto più quella di un arresto – a suo carico fa scattare l'inevitabile campagna pubblicitaria scandalistica, determinandone la grave offesa sul piano della onorabilità familiare e sociale.

Non sfugge alla comune esperienza che assai poco vale, ai fini riparatori, l'eventuale assoluzione dell'imputato perché il danno è ormai oggettivamente irreparabile, oltreché moralmente e giuridicamente ingiusto. Sorge allora la necessità di riequilibrare la pratica attuazione dei due princìpi costituzionali con una norma che garantisca il diritto della informazione in misura tale da non mortificare eccessivamente la cosiddetta « presunzione di innocenza » dell'imputato.

A tal fine, sembra utile e ragionevole vietare la pubblicazione di notizie di arresti e di procedimenti penali a carico del-

l'imputato sino a quando non sia stato rinviato a giudizio.

Trattasi in definitiva di estendere semplicemente il divieto di violazione del segreto fino all'inizio della vera attività di giudizio dibattimentale: il tutto inquadrato in un ambito di maggiore dignità costituzionale per tutelare più adeguatamente il diritto di informazione e di libertà del cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque pubblica o diffonde con ogni mezzo la notizia di arresti o di procedimenti penali prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.